

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781

PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it) – [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) – C.F. e P.I. 00821180577

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI  
VARI AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO  
SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI RIETI.  
FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 GIUBILEO DELLA  
CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP: I12C23000820001 -  
CIG: B1734B2C5A**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in  
RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore  
Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI, giusta delega del Commissario  
Straordinario, Dott. Mauro Maccari – prot. n. 39562 del 06.06.2023, per la  
stipula del presente contratto (in seguito, "*Stazione Appaltante*");

E

La società TERMOTECNICA CAVATTON SRL, C.F. 12478401008 e P.IVA  
IT12478401008, con sede legale in VIA DELLE GROTTI, 10, 00072 –  
Ariccia (RM), rappresentata dal Sig.ra PATRIZIA PAVIA nata a [REDACTED] il  
[REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante  
(in seguito, "*Appaltatore*");

PREMESSO

- a) che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 453 del 15.05.2024 quest'Azienda ha approvato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001;
- b) che con il predetto provvedimento è stata ravvisata l'opportunità di procedere ad appaltare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. c) del D. Lgs. n. 36/2023, da esperire sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione della Regione Lazio, ovvero il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.);
- c) che con determinazione dirigenziale n. 1386 del 05.06.2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara in favore della società TERMOTECNICA CAVATTON SRL che, con la partecipazione alla gara, ha accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara (Lettera Invito e Progetto Esecutivo);
- d) che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti negli atti di gara;
- e) che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, copia della Polizza Assicurativa (CAR) n.

HEC000053C/P/2024 rilasciata dalla Heca Srl WeBind Accredited

Insurance Europe Limited Sede Secondaria In Italia – comprendente

la copertura per responsabilità civile per danni causati a terzi nel

corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale è di € 500.000,00;

f) che l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva nella forma di

Polizza Fideiussoria n. HEC000758F/P/2024 rilasciata dalla R&Q

ACCREDITED PROGRAM MANAGEMENT Accredited

Insurance (Europe) Limited – Agenzia 57935 - SAFE INSURANCE

INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE DI FERDINANDO

ERRICHIELLO - NAPOLI – per una somma garantita pari ad €

16.140,37 applicando le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del

D. Lgs. n. 36/2023;

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di ampliamento

delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del

Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti.

L'appalto è finanziato interamente a valere sulla quota statale delle risorse di

cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate nell'ambito del Piano degli Interventi

della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 –

CUP: I12C23000820001

Più in dettaglio le opere oggetto del presente Contratto sono quelle

analiticamente descritte nella Capitolato Speciale d'Appalto e nella Relazione

Tecnica di Progetto rientranti nelle seguenti categorie:

- Categoria prevalente: **OG1 “Edifici civili e industriali”**
- Categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria: **OG11 “Impianti tecnologici”**

## **ARTICOLO 2 – IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, ammonta ad € 252.825,36 comprensivo di costo della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 107.776,74 ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 13.716,32.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato “a misura” e si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Costituisce parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, pari all'15,96%, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.

### **ARTICOLO 3 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023 questa stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dal M.I.T. o in mancanza dall'ISTAT.

### **ARTICOLO 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Il termine per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 70 (settanta) giorni naturali consecutivi. Trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del

contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 5 – VARIAZIONE DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

#### **ARTICOLO 6 – PENALE IN CASO DI RITARDO**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari allo 0,6<sup>0</sup>/00 dell'ammontare netto contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Il presente contratto non prevede alcun premio di accelerazione.

#### **ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto per quanto applicabile.

#### **ARTICOLO 8 – DISCIPLINA ECONOMICA**

Secondo le disposizioni di cui all'art. 15 della Lettera Invito verranno corrisposte all'appaltatore le seguenti rate di acconto:

- anticipazione contrattuale del 20% ad inizio lavori ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023;
- Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2 del codice civile.

### **ARTICOLO 9 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamato.

La liquidazione è subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

La liquidazione e successivo pagamento dell'importo contrattuale, così come determinato al precedente art. 8, avverrà a seguito dell'emissione della relativa fattura elettronica.

In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN è obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui "Regole tecniche ministeriali V.4.12".

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento all'ordine NSO, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico di Progetto di

investimento pubblico) e l'indicazione della fonte di finanziamento (D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025); dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La mancata indicazione delle suddette informazioni è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 10 – LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” all'affidamento di cui a presente capitolato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso

dell'affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Rieti – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 11 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al Capo I dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

**ARTICOLO 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'appaltatore e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione della ASL di Rieti.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione

delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda ASL Rieti, a porre in essere tutte le opportune misure per garantirne la riservatezza.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali; le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

**ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.P.R. N. 62/2013**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dalla ASL di Rieti con atto deliberativo n. 658/CS del 19/12/2023, reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il

richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

**ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO  
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

### **ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

#### **ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO**

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria unica e prevalente.

Si applica la disciplina "generale" del subappalto regolata dall'articolo 119 del Nuovo Codice. Tenuto conto della peculiarità dell'area di esecuzione dei lavori (Pronto Soccorso) ed al fine di contenere le interferenze con le attività ed i servizi sanitari, è vietato il subappalto a cascata di cui al comma 17 del predetto art. 119.

#### **ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 18 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL di Rieti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'appaltatore.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 (Accordo Bonario).

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute a norma di legge all'autorità ordinaria. Il foro competente è quello di Rieti.

\*\*\*

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del Progetto, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

- A) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- B) il Computo metrico estimativo;

C) l'elenco prezzi unitari;

D) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.

Lgs. 81/2008;

E) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1, let. h) del

D. L.gs. 81/2008;

F) il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;

G) l'offerta dell'appaltatore.

Al presente contratto si applica l'imposta di bollo di € 120,00 ai sensi dell'art.

18 e dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

La presente scrittura, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.

A.S.L. Rieti

TERMOTECNICA CAVATTON SRL

Il Direttore Amministrativo

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Anna Petti

Sig.ra Patrizia Pavia

\*\*\*

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute negli artt. da 1 a 20 del presente Contratto.

TERMOTECNICA CAVATTON SRL

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Patrizia Pavia